

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2015, n. 18-1506

IPAB "Ospizio Furno" con sede in Piverone (TO) - Approvazione nuovo statuto.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L' IPAB "Ospizio Furno" con sede in Piverone (TO), è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della legge n. 6972/1890.

Con istanza pervenuta in data 01/12/2014, il Presidente dell'Ente, in esecuzione della deliberazione n. 19 adottata in data 24 ottobre 2013 dal Collegio Commissariale, richiedeva l' approvazione del nuovo testo statutario.

La proposta è motivata dal fatto che la struttura per anziani "Ospizio Furno" sin dalla sua costituzione non si è mai dotata di uno statuto specifico ma si è sempre attenuta unicamente alle disposizioni indicate nel Regolamento per l'amministrazione interna; vi è quindi la necessità di dotare l'IPAB di uno statuto confacente alle attuali problematiche sociali ed in particolare alle mutate esigenze assistenziali riguardanti gli anziani, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il Comune di Piverone, invitato con nota in data 14/01/2015, ad esprimere il parere in merito allo statuto proposto non si è espresso entro i termini prescritti per cui si ritiene di prescindere dal parere stesso.

In ordine alla proposta dell'Ente la Città metropolitana di Torino, con Determinazione Dirigenziale n. 23 -5565/2015 in data 27/02/2015, si è favorevolmente espressa, richiedendo di modificare i commi 2° e 5° dell'art. 10 al fine di apportare la correzione di alcuni errori materiali e rendere il suddetto articolo coerente con la normativa vigente in materia di IPAB.

Concordando con le osservazione della Città metropolitana di Torino e constatato che il nuovo testo statutario è conforme agli attuali orientamenti in materia di assistenza agli anziani, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento con le modificazioni che verranno di seguito indicate, necessarie per ovviare ad alcuni errori materiali e per adeguare il medesimo alla normativa vigente.

All'art. 8, ultimo comma, occorre sostituire i punti "7 (modifica dello statuto) e 12 (estinzione e devoluzione del patrimonio dell'Ente)"

con i seguenti:

"6 (modifica dello statuto) e 10 (estinzione e devoluzione del patrimonio dell'Ente)".

All'art. 10 per le motivazioni già espresse dalla Città metropolitana di Torino il 2° comma che recita:

"Il Collegio Commissariale delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le decisioni indicate al penultimo ed ultimo capoverso del precedente Art. 9 che prescrivono maggioranze qualificate."

è sostituito dal seguente:

"Il Collegio Commissariale delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le decisioni indicate all'ultimo capoverso del precedente Art. 8 che prescrivono maggioranze qualificate."

il 5° comma che recita:

“Nel caso di deliberazioni assunte con voto palese, gli astenuti sono computati fra i presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.”

è sostituito dal seguente:

“Gli astenuti sono computati fra gli intervenuti per la validità della seduta.”.

All’art. 14, al fine di adeguarlo alla normativa vigente, occorre apportare le seguenti modificazioni: sostituire la dicitura “Segretario”, ovunque venga indicata, con la denominazione “Direttore di Comunità Socio-Sanitaria”;

al 3° comma del suddetto articolo la frase:

“Firma i mandati di pagamento”

deve essere integrata nel modo seguente:

“Firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente o all’Amministratore all’uopo delegato dal Presidente.”.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D. Lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare il nuovo statuto dell’I.P.A.B. “Ospizio Furno” con sede in Piverone (TO), composto di 17 articoli, modificato come indicato in narrativa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



**IPAB OSPIZIO "FURNO"
P I V E R O N E**

STATUTO ORGANICO

hr

ART. 1 – ORIGINE

L'IPAB "Ospizio Furno", trae origine dal testamento del Barone Innocenzo Furno del 7 giugno 1848, rogato Archini, e della convenzione fra le Amministrazioni del Regio Ospizio Generale di Carità e dell'Ospedale maggiore di S. Giovanni Battista di Torino e la Congregazione di Carità di Piverone, del 29 marzo 1854, rogato Cervini, in forza della quale il Regio Ospizio Generale di Carità e l'Ospedale maggiore di S. Giovanni Battista di Torino hanno ceduto alla suddetta Congregazione di Carità di Piverone beni stabili e capitali in denaro, con l'obbligo a carico di quest'ultima di provvedere all'erezione di un ospizio per i poveri, così come stabilito nelle disposizioni testamentarie del Barone Furno.

Con R.D. 30 agosto 1854 venne approvato il Regolamento per l'amministrazione interna dell' "Ospizio Furno" con la precisazione che lo stesso era *"eretto in Piverone in conformità della convenzione stipulatasi tra li Ospedali di Carità, e di San Giovanni Battista di Torino, e la Congregazione di Carità di Piverone"*.

ART. 2 – STATUS GIURIDICO E SEDE

L'Ospizio Furno è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza.

Il presente Statuto nasce dall'esigenza di dotare l'Ente di uno strumento di governo dell'istituzione adeguato alle mutate esigenze socio-assistenziali della società attuale.

In conformità alla sua origine e tradizione, l'attività e l'ordinamento dell'Ente sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e della libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione.

L'Ente è impegnato al rispetto della volontà del fondatore, dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi l'Ente riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

L'Ente non ha fini di lucro e ha sede in Piverone, via Ospizio n° 17.

ART. 3 – FINALITA'

L'IPAB "Ospizio Furno" persegue finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitari, a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche, in conformità alla tradizione dell'Ente.

L'Ente attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare da erogare direttamente ovvero mediante convenzioni o accordi con enti pubblici e privati.

L'Ente, inoltre, può:

- a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
- b) stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;
- c) sottoscrivere accordi di programma con la rete pubblica dei servizi, Enti Locali, altri enti ed istituzioni pubbliche che operano nell'ambito di appartenenza dell'ente;

hg

- d) valorizzare l'opera e la formazione del volontariato;
- e) promuovere mediante convegni, conferenze, momenti di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
- f) promuovere la formazione e l'aggiornamento di quanti operano in ambito socio-assistenziale e sanitario sul territorio in cui opera;
- g) promuovere azioni volte a favorire il sostegno alla famiglia, prima comunità di persone, mediante servizi integrati, domiciliari e/o territoriali.

L'Ente non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo.

Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali e nelle scelte di particolare rilevanza, l'Ente persegue il massimo coinvolgimento della comunità e delle Istituzioni locali.

ART. 4 – ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dall'Ente avviene secondo le procedure definite dall'Ente stesso mediante apposito Regolamento o provvedimento specifico.

L'IPAB "Ospizio Furno" richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente una retta o tariffa o contribuzione. Per gli utenti dei servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitari le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate, l'Ente può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta e/o tariffa.

ART. 5 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente è costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale, e da altri beni mobili ed immobili nonché dai rapporti giuridici attivi e passivi risultanti dai documenti contabili e amministrativi depositati presso la segreteria dell'Ente, alla data dell'approvazione del presente Statuto.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

1. acquisti, eredità, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di "incremento del patrimonio";
2. sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
3. contributi ed ogni altra entrata a destinazione vincolata.

L'Ente deve provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio fatta salva la possibilità di una sua trasformazione, nel rispetto, tuttavia, della salvaguardia dello scopo di cui all'art. 3 del presente Statuto.

ART. 6 – I MEZZI

L'IPAB "Ospizio Furno" trae i mezzi necessari per l'esecuzione della sua attività istituzionale:

- a) dal reddito del proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare;
- b) dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) da rette, tariffe e contribuzioni versate da enti o persone a titolo di concorso al costo

ha

- dei servizi, prestazioni ed attività erogati dall'Ente;
- d) da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, non destinati ad incrementare il patrimonio.

ART. 7 – GLI ORGANI

Sono organi dell'IPAB "Ospizio Furno":

- Il Collegio Commissariale;
- Il Presidente.

ART. 8 – IL COLLEGIO COMMISSARIALE

L'Ente è governato da un Collegio Commissariale composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Comune di Piverone.

In seno al predetto Collegio è garantita la rappresentanza della minoranza consiliare.

Nel potere di nomina del Comune di Piverone non rientra alcuna potestà in ordine alla amministrazione dell'Ente. Gli amministratori nominati dal Comune non sono portatori di esigenze politiche di parte ma di quelle comuni, da tutelare in virtù della propria personale e specifica esperienza.

Possono essere nominati consiglieri persone che non si trovino in condizioni di incompatibilità secondo le norme vigenti.

Il Collegio Commissariale nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Presidente e il vicepresidente con funzioni vicarie.

Il Collegio Commissariale dura in carica quanto gli organi di governo del Comune che lo ha nominato ed i suoi componenti possono essere riconfermati, per un solo successivo mandato consecutivo.

Il Collegio Commissariale si insedia su convocazione del Presidente uscente, e in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Sindaco del Comune di Piverone, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Collegio stesso.

Il Collegio Commissariale uscente resta in carica per il periodo consentito dalla normativa vigente. Durante il periodo di proroga Il Collegio Commissariale può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione nonché quelli urgenti ed indifferibili.

In caso di dimissioni di uno dei consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al Comune di Piverone affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Collegio Commissariale.

I membri del Collegio Commissariale che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Collegio medesimo sono dichiarati decaduti.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'Organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Collegio.

La decadenza è comunicata dal Presidente del Collegio Commissariale al Comune

di Piverone affinché prenda atto della decadenza e provveda di conseguenza.

Il Collegio Commissariale delibera in ordine ai seguenti atti fondamentali:

- a) il bilancio di previsione e le sue variazioni, compresi storni di fondi e prelievi dal fondo di riserva;
- b) il conto consuntivo;
- c) la partecipazione ad enti, consorzi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto;
- d) la disciplina generale delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente ordinariamente ed in via continuativa.

Sono inoltre di esclusiva competenza del Collegio Commissariale e quindi non delegabili:

1. la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa;
2. l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Ente e dei regolamenti;
3. l'assunzione di mutui ed affidamenti bancari;
4. l'apposizione di vincoli, limitazioni o ipoteche patrimoniali;
5. la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari;
6. la modifica del presente Statuto e l'adozione degli altri atti in esso previsti;
7. la determinazione della dotazione organica del personale dell'Ente;
8. l'accettazione di donazioni e lasciti e le alienazioni ed acquisizioni immobiliari;
9. la promozione, in accordo con i soggetti pubblici o privati operanti nel settore dei servizi alla persona, d'iniziativa volte ad assicurare la piena integrazione delle attività dell'Ente con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
10. la richiesta di estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente.

Le decisioni concernenti i punti 7 (modifica dello Statuto) e 12 (estinzione e devoluzione del patrimonio dell'Ente) devono essere adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO COMMISSARIALE

Il Collegio Commissariale si riunisce, di norma, negli uffici dell'Ente od in altro luogo indicato nella convocazione. Le sedute non sono pubbliche.

Il Collegio è convocato dal Presidente. Esso deve essere riunito in seduta ordinaria entro il 30 settembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il 30 maggio di ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, in seduta straordinaria ogni qualvolta sia necessario discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno tre consiglieri.

Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei

62

consiglieri, anche mediante posta elettronica o a mezzo telefax, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.

In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore e la convocazione può essere svolta anche in via telefonica.

Le sedute sono valide e la trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, purché l'ammissione sia accettata dall'intero Collegio.

Alle riunioni del Collegio possono partecipare esperti interni o esterni all'Ente, su problemi specifici di loro competenza; al momento del voto tali invitati non devono presenziare.

Ciascun Consigliere ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato. Le modalità di accesso sono stabilite con norme regolamentari.

ART. 10 - SEDUTE E VOTAZIONI DEL COLLEGIO COMMISSARIALE

Le sedute del Collegio Commissariale sono valide se sono presenti almeno tre consiglieri.

Il Collegio Commissariale delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le decisioni indicate al penultimo ed ultimo capoverso del precedente Art. 9 che prescrivono maggioranze qualificate.

Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni devono essere assunte a scrutinio segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.

I Consiglieri non possono prendere parte, in nessuna fase, a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.

Nel caso di deliberazioni assunte con voto palese, gli astenuti sono computati fra i presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

Ciascun Consigliere può far verbalizzare il proprio voto ed i motivi che l'hanno orientato.

ART. 11 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE DEL COLLEGIO COMMISSARIALE

I verbali di deliberazione del Collegio Commissariale sono redatti dal Segretario; qualora necessario, la seduta può essere verbalizzata da un amministratore che non sia il Presidente o chi ne fa le veci.

I verbali di deliberazione sono sottoscritti da tutti gli Amministratori intervenuti alla seduta e dal Segretario verbalizzante, e pubblicati secondo le modalità di legge.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

I membri del Collegio Commissariale devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Collegio Commissariale ai sensi del precedente art. 8.

Il Presidente del Collegio Commissariale ha la rappresentanza legale dell'Ente di

fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta inoltre al Presidente:

1. convocare e presiedere il Collegio Commissariale ;
2. vigilare sull'esecuzione delle decisioni assunte dal Collegio Commissariale e, in genere, sull'andamento delle attività dell'Ente;
3. mantenere i rapporti istituzionali con i comuni e/o altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e nel settore dei servizi alla persona;
4. eseguire gli incarichi affidatigli dal Collegio Commissariale ed adottare gli altri atti previsti dal presente statuto.

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento temporaneo, viene sostituito dal vice-presidente, in caso di assenza anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano di nomina e in caso di contemporanea nomina il più anziano di età.

ART. 14 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Collegio Commissariale. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente e come tale adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Collegio commissariale e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Collegio Commissariale, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Collegio Commissariale sui suddetti atti.

Il Segretario è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Firma i mandati di pagamento.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Collegio commissariale per l'approvazione;

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

ART. 15- ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Il Collegio Commissariale adotta il regolamento recante le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente entro 6 mesi dell'approvazione dello Statuto.

ART. 16 - CONTABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Fino all'approvazione della legge regionale di riordino delle IPAB, trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamentari concernenti le IPAB.

ART. 17 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Qualora il Collegio Commissariale ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, ne proporrà l'estinzione alla Regione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

Il presente statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'autorità competente

* * * * *


IL SEGREARIO




IL PRESIDENTE

PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Fabrizio Cas. Boratto)

